

Le misure di allerta/2

LA PROCEDURA

Organismi di composizione per una soluzione soft

Nell'ipotesi di inerzia da parte del debitore interverrà il Pm

PAGINA A CURA DI
Roberto Fontana

■ Dopo la prima segnalazione degli indici crisi effettuata al debitore, nel caso di sua inerzia o comunque di risposta inadeguata, il sistema delle misure d'allerta introdotto con il Codice della Crisi prevede la segnalazione da parte degli organi di controllo interni delle società e da parte dei creditori pubblici qualificati all'organismo di composizione della crisi d'impresa (Ocric), che deve essere istituito presso ogni camera di commercio. All'Ocric può inoltre rivolgersi direttamente il debitore per avviare il procedimento di composizione della crisi.

L'Ocric, che ha il suo referente nel segretario generale della camera di commercio o suo delegato, opera attraverso collegi di esperti individuati tra gli iscritti all'albo nazionale dei curatori e commissari giudiziali istituito presso il ministero di Giustizia.

Quando arriva la segnalazione dei sindaci o dei creditori pubblici o quando il debitore deposita l'istanza per la composizione della crisi il referente dell'Ocric procede alla nomina di tre esperti, di cui due in base alle designazioni effettuate dal presidente del tribunale delle imprese e dal presidente della camera di commercio e uno scelto tra quelli annualmente indicati dalle associazioni imprenditoriali di categoria. Il collegio degli esperti nomina al suo interno il relatore che ha il compito di acquisire i dati e le informazioni rilevanti.

L'AUDIZIONE DEL DEBITORE

Il collegio deve fissare l'audizione del debitore entro quindici giorni dalla segnalazione o dalla presentazione dell'istanza, convocando anche i sindaci se si tratta di società dotata di organo di controllo. Questa fase procedimentale è caratterizzata da assoluta riservatezza e confidenzialità. Il primo sbocco può essere l'immediata archiviazione. Questo accade quando il collegio ritiene sulla base delle informazioni acquisite e degli elementi forniti dal debitore che non sussista in realtà una situazione di crisi o se risulta che si tratta d'impresa alla

quale non si applicano le misure d'allerta, come le grandi imprese, le società quotate in borsa, banche, assicurazioni e altri soggetti già soggetti ad autorità di vigilanza.

È da evidenziare che questa previsione della possibile immediata archiviazione, unitamente alla riservatezza del procedimento, sono idonei a fugare i timori, da più parti avanzati, di conseguenze pregiudizievoli per l'impresa nel caso di segnalazioni non fondate da parte di sindaci eccessivamente preoccupati del rischio di responsabilità per omessa o ritardata segnalazione.

Se emerge invece che la segnalazione effettuata dall'organo di controllo interno o dai creditori pubblici è fondata l'organismo coadiuva il debitore nell'individuazione delle misure occorrenti per rimuovere la situazione di crisi fissando poi un termine per la loro attuazione. Verificata l'attuazione il procedimento d'allerta si chiude.

LA COMPOSIZIONE ASSISTITA

Quando non appare possibile superare la situazione crisi senza trovare una soluzione concordata con i creditori, con ridefinizione ad esempio dei tempi di pagamento o parziale falcidia dei crediti, si apre il procedimento di composizione assistita della crisi. L'apertura avviene solo su istanza del debitore. In tal caso il collegio dei tre esperti incarica il relatore di seguire le trattative, fissando per la loro conclusione il termine massimo di tre mesi prorogabile di ulteriori tre soltanto in caso di positivi riscontri.

Il collegio al fine di fondare le trattative su una base informativa corretta deve acquisire o predisporre una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria con elenco completo dei creditori e delle cause di prelazione. È espressamente previsto all'articolo 4 il dovere dei creditori di collaborare lealmente nell'ambito di questo procedimento.

Per agevolare lo sviluppo delle trattative evitando iniziative unilaterali di singoli creditori, a seguito dell'avvio del procedimento di composizione assistita il debitore può chiedere al tribunale delle imprese le necessarie misure protettive (come il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e il divieto d'iscrizione di ipoteche giudiziali), il differimento degli obblighi connessi alla riduzione del capitale e la temporanea non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione al di sotto del minimo legale o perdita del

capitale. Queste misure hanno la durata di tre mesi e possono essere prorogate solo in presenza di progressi nelle trattative che facciano risultare probabile il raggiungimento dell'accordo con i creditori.

È prevista la loro revoca immediata se risultano atti di frode o se il collegio segnala che non vi sono progressi nelle trattative.

Il procedimento, in caso di esito positivo delle trattative, sfocia nell'accordo scritto con i creditori che è depositato presso l'Ocric e non è ostensibile a terzi, salvo accordo tra le parti per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'accordo produce gli effetti di un piano attestato di risanamento. Pertanto in caso di successiva apertura di una procedura concorsuale, nel caso in cui l'accordo non abbia trovato attuazione o siano sopravvenuti elementi che abbiano ostacolato il superamento della crisi, i pagamenti e gli altri atti in esecuzione posti in essere non risulteranno revocabili ed opererà sempre l'esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice.

LA PROCEDURA DA RISPETTARE

La costituzione

Presso ogni camera di commercio deve essere costituito un Ocric.

La funzione dell'Ocric

È il destinatario delle segnalazioni di crisi effettuate dagli organi di controllo interni delle società così come dei creditori pubblici qualificati. All'Ocric può rivolgersi anche lo stesso imprenditore per avviare con i creditori il procedimento di composizione della crisi.

L'iter

Quando arriva la segnalazione o l'istanza dell'imprenditore il referente Ocric nomina 3 esperti

L'audizione del debitore

Il collegio procede all'audizione del debitore entro 15 giorni, e dispone l'immediata archiviazione se ritiene che non sussista in realtà una situazione di crisi o se risulta che si tratta d'impresa alla quale non si applicano le misure d'allerta

Se emerge lo stato di crisi

L'organismo individua insieme al debitore le misure da adottare fissando un termine per l'attuazione.

L'ESITO NEGATIVO

Se non viene raggiunto l'accordo con i creditori il collegio invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza ossia domanda di omologa di accordo di ristrutturazione o di apertura di procedura di concordato preventivo o di liquidazione giudiziale. Per facilitare le soluzioni diverse dalla liquidazione giudiziale il collegio degli esperti, valorizzando l'attività istruttoria compiuta nel corso del procedimento di composizione della crisi procede all'attestazione della veridicità dei dati aziendali. L'attestazione invece della fattibilità del piano alla base degli accordi di ristrutturazione o del concordato preventivo è rimessa invece in ogni caso ad altro professionista scelto dal debitore.

LA SEGNALEZIONE AL PM

Come norma di chiusura il legislatore ha stabilito che se il debitore non compare per l'audizione o se, salvo l'ipotesi dell'archiviazione, questi non avvia il procedimento di composizione assistita e, infine, se, a seguito dell'esito negativo delle trattative con i creditori, non presenta domanda di accesso ad una procedura di regolazione, il collegio degli esperti deve verificare se la situazione dell'impresa sia di evidente insolvenza. In tal caso il referente procede alla segnalazione dell'insolvenza al pubblico ministero il quale nel termine di sessanta giorni, quando ritiene fondata la notizia dell'insolvenza, deve chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Questa parte della disciplina contribuisce a definire in modo rilevante la fisionomia complessiva del sistema delle misure d'allerta. Il legislatore ha optato per un sistema incentrato in via principale sulla ricerca di un superamento della crisi ma anche dell'eventuale insolvenza tramite l'accordo interamente stragiudiziale tra debitore e creditori. Ma laddove questo non risulti possibile, perché il debitore rimane ab origine inerte o perché a seguito del mancato accordo non renda alcuna iniziativa per l'accesso ad una procedura, tramite il coinvolgimento del pubblico ministero è assicurato in ogni caso il tempestivo accertamento dell'insolvenza.

Peraltro l'iniziativa del Pm rappresenta l'ultima sollecitazione al debitore per l'accesso ad una procedura diversa dalla liquidazione giudiziale posto che l'eventuale sopravvenuta richiesta di omologa di accordi di ristrutturazione.

I termini. Entro 3 o 6 mesi

Misure premiali se l'istanza è tempestiva

■ Per incentivare l'emersione tempestiva della crisi d'impresa, oltre al meccanismo delle segnalazioni da parte dei sindaci delle società e da parte di agenzie delle Entrate e dell'Inps, il legislatore ha previsto delle misure premiali a favore del debitore che presenta tempestivamente istanza all'Ocric per l'apertura del procedimento di composizione assistita della crisi o anche, in alternativa, direttamente domanda di omologa di accordo di ristrutturazione o di apertura di procedura di concordato preventivo o di liquidazione giudiziale.

L'iniziativa è tempestiva se adottata nel termine di tre mesi (per l'istanza all'Ocric) o di sei mesi (negli altri casi) decorrenti dal superamento delle soglie di debiti verso i dipendenti o verso i fornitori stabiliti all'articolo 24, o degli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti già ai fini dell'obbligo di segnalazione da parte dei sindaci.

I benefici sono rappresentati anzitutto da una riduzione degli interessi e delle sanzioni sui debiti tributari, l'aumento dei termini per proporre il concordato preventivo nell'ambito del relativo procedimento e la limitazione della possibilità di proposte concorrenti nel caso di concordato con continuità aziendale. Ma il maggiore effetto premiale riguarda la responsabilità penale. Per chi, essendo in carica al momento, ha presentato tempestivamente l'istanza all'Ocric o la domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza è prevista la non punibilità con riferimento a tutte le fattispecie di bancarotta semplice e di bancarotta fraudolenta se il danno risulta di speciale tenuità. Se invece il danno non è di speciale tenuità la pena è ridotta fino alla metà purché sussistano entrambe due condizioni: l'attivo inventariato o messo a disposizione dei creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dei debiti chirografari; il danno derivante dalle condotte delittuose non sia superiore all'importo di due milioni di euro.